

CITTÀ DI GIULIANOVA



**CITTA' DI GIULIANOVA**  
**PROVINCIA DI TERAMO**

**UFFICIO TRIBUTI**

**C. O. S. A. P.**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER LE  
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**APPROVATO CON ATTO DI CC N° 52 NELLA SEDUTA DEL 30.05.2005**

**Modificato con:**

**delibera del Consiglio Comunale n.147 del 30.12.2005**

**delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.05.2006**

**delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 22.12.2010**

**delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 20.02.2013**

# I N D I C E

## **PARTE I° -NORME GENERALI**

- Art. 1 -ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Art. 2 -DEFINIZIONI
- Art. 3 -OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Art. 4 -GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 -OGGETTO DEL CANONE
- Art. 6 -SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

## **PARTE II° -PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

- Art. 7 -PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE
- Art. 8 -ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Art. 9 -ISTRUTTORIA
- Art. 10 -TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Art. 11 -RILASCIO DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
- Art. 12 -CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
- Art. 13 -PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 14 -IPOTECHE SULLE COSTRUZIONI
- Art. 15 -REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE , RINUNCIA
- Art. 16 -FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 17 -DECADENZA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
- Art. 18 -SUBENTRO DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
- Art. 19 -VENDITA DEGLI EDIFICI IN GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE
- Art. 20 -RINNOVO / PROROGA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
- Art. 21 -OCCUPAZIONE D'URGENZA

## **PARTE III° -DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 22 -MODALITA' DI APPLICAZIONE
- Art. 23 -SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE
- Art. 24 -DEFINIZIONE, DURATA ED AMPIEZZA DELLE OCCUPAZIONI
- Art. 25 -OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA GENERALE
- Art. 26 -OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## **PARTE IV° - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**

- Art. 27 -SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- Art. 28 -DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE
- Art. 29 -TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
- Art. 30 -CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- Art. 31 -PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI
- Art. 32 -MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

## **PARTE V° -GESTIONE DEL CANONE -**

- Art. 33 - SISTEMA SANZIONATORIO
- Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 35 - RIMBORSI

## **PARTE VI° -DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 36 -IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Art. 37 -ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
- Art. 38 -DISCIPLINA TRANSITORIA
- Art. 38/bis RINVIO**
- Art. 39 -ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

# **PARTE I**

## **NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. E' istituito in questo Comune, a decorrere dal 1° Gennaio 2001, in applicazione dell' Art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni, il "Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" che ad ogni effetti di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1, trova applicazione in tutto il territorio comunale.

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
  - "occupazione"** : la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all' uso della collettività in generale;
  - "occupazioni permanenti"** : sono permanenti le occupazioni di carattere stabile avente durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - "occupazioni temporanee"** : sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;
  - "suolo pubblico o spazio pubblico"** : le aree e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti , appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge;
  - "regolamento"** : il presente regolamento;
  - "canone"** : il corrispettivo dovuto al Comune per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - "concessione"** : l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta di pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
  - " passo carrabile"** : manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
  - "occupazione continuativa"** : per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
  - "occupazione non continuativa"** : per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

## **ART. 3**

### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'Art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
    - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
    - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
    - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - occupazioni realizzate da aziende d'erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti d'ogni genere.
  - b) le misure base di tariffa per tipologie d'occupazione determinate in rapporto alla loro natura al beneficio economico che esse producono;
  - c) criteri di determinazione del canone;
  - d) agevolazioni speciali;
  - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
  - f) accertamento e sanzioni;
  - g) disciplina transitoria.
2. Con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli Artt. 52 e 64 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'Art. 50 della Legge 27.12.1997, n° 449.

## **ART. 4**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'Art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

## **ART. 5**

### **OGGETTO DEL CANONE**

- 1.** Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura , effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio a al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2.** Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3.** Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

- 1.** Il canone è dovuto al Comune, nella sua qualità di soggetto attivo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in qualità di soggetto passivo, o in mancanza dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

# **PARTE II**

## **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

### **ART. 7**

#### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinata ed integrata con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Non sono in ogni modo subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone, da effettuare in forma diretta a mezzo dell'Agente Contabile incaricato dall'Ente o del concessionario del servizio, assolve contestualmente tale obbligo.

### **ART. 8**

#### **ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione avviene con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione. La domanda, redatta in carta legale, da presentarsi all'Ufficio di **Protocollo**, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, quando lo stesso ne sia in possesso;
  - b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - d) la superficie esatta (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione, nonché la fascia oraria in caso di occupazioni giornaliere;
  - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché a prestare eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.
  3. In sede di esame delle domande è accertato il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30.4.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Nuovo Codice della Strada;
  4. L'accertamento di cui al comma precedente è sempre **effettuato** dal Comando della Polizia Municipale

## **ART. 9**

### **ISTRUTTORIA**

1. **Le domande di occupazione sono assegnate:**
  - **Al Dirigente della II AREA SERVIZI INDIVIDUO, FAMIGLIA, CITTADINO, (Occupazioni di suolo pubblico, permanenti e temporanee, inerenti il commercio fisso e su aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli, fiere, mercati, sagre e feste, manifestazioni politico-culturali, spettacoli viaggianti , impianti per la distribuzione di carburanti e di altri generi. Installazione mezzi pubblicitari).**
  - **Al Dirigente della III AREA SERVIZI COLLETTIVITA' E TERRITORIO, (Occupazioni di suolo pubblico con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni di aree pubbliche destinate alle installazioni di apparati e stazioni radio base per la diffusione e ricezione telefonica. Le richieste di rilascio delle autorizzazioni per passi carrabili per sosta negli spazi riservati ai disabili, per trasporti eccezionali, in deroga, ove consentito, alla disciplina della circolazione stradale, occupazioni in occasione di tagli stradali, occupazioni in aree di parcheggio, occupazioni di aree destinate a parcheggio.**
2. *Soppresso*
3. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui al precedente art. 8, formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
7. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **ART. 10**

### **TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione / autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla presentazione della domanda, facendo riferimento agli estremi di protocollo.

## **ART. 11**

### **RILASCIO DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE**

1. **L'atto di concessione /autorizzazione è rilasciato dal Dirigente dell'Area competente previa consegna, da parte del richiedente, della seguente documentazione:**
  - **marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;**
  - **ricevuta di versamento del canone dovuto**
  - **ricevuta di versamento delle eventuali spese di sopralluogo**
  - **ricevuta di versamento del deposito cauzionale, da richiedere a titolo di garanzia per danni derivanti dall'occupazione di suolo pubblico;**
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni, previa richiesta dell'interessato.
3. Per il canone di importo superiore a € 258,23 dovuto dai singoli contribuenti, il versamento può essere effettuato anche a rate, con scadenze fissate al 31/1, 30/4, 31/7 e 31/10.

## **ART. 12**

### **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni, ai sensi dell'Art. 27, comma 5, del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.4.92, n° 285.

### **ART. 13**

#### **PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. I concessionari debbono mantenere costantemente pulita da ogni immondizia l'area loro assegnata.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell' interessato.

### **ART. 14**

#### **IPOTECHE SULLE COSTRUZIONI**

1. Le ipoteche di qualunque specie, iscritte a favore di terzi, sulle costruzioni erette dai concessionari, non colpiscono il suolo comunale che resta libero da ogni vincolo. Le iscrizioni ipotecarie dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale.
2. I terzi non possono vantare diritti di sorta verso il Comune, nemmeno per quanto riflette la disciplina della concessione, né per quanto riflette la continuazione, il rinnovo e la sua eventuale anticipata risoluzione nei casi previsti dal Regolamento vigente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 dovranno, a cura del concessionario, essere espressamente richiamate nell'atto di costituzione di ipoteca.
4. Resta salva la possibilità di nuova concessione a favore dei creditori ipotecari, che siano divenuti aggiudicatari degli immobili, col rispetto di tutte le regole contenute nel Regolamento Comunale, prima fra tutte quella della gestione diretta delle attività.

### **ART. 15**

#### **REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso, all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 11, comma 2.

## **ART. 16 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. In caso di fallimento del concessionario, si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione, se il pagamento dei canoni non sarà tenuto aggiornato durante il periodo di durata della procedura fallimentare.
2. Il curatore non potrà alienare, e i terzi non potranno acquistare i fabbricati del concessionario fallito se non osservando il procedimento e le disposizioni del successivo art. 18 del vigente Regolamento Comunale.

## **ART. 17 DECADENZA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza.

## **ART. 18 SUBENTRO DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

## **ART. 19 VENDITA DEGLI EDIFICI IN GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE**

1. In caso di espropriazione forzata delle costruzioni di proprietà del concessionario, da parte di terzi creditori, l'aggiudicatario non subentra, de jure, nella titolarità della concessione.
2. Colui che intenda concorrere all'asta per l'aggiudicazione dell'immobile oggetto del giudizio di

espropriazione, dovrà richiedere all'Amministrazione Comunale, l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento vigente.

3. L'autorizzazione verrà concessa o negata con provvedimento motivato entro il termine di gg. 30 decorrenti dalla domanda. Nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione preventiva, dovrà essere indicato il programma di attività che si intende esercitare nell'immobile del quale eventualmente il richiedente risulti aggiudicatario.
4. Entro 20 gg. dalla data dell'aggiudicazione dell'immobile, il nuovo proprietario è parificato ad ogni effetto, all'acquirente di immobili sulle aree date in concessione ed è tenuto a svolgere gli adempimenti previsti dal Regolamento a carico dell'acquirente.

## **ART. 20**

### **RINNOVO / PROROGA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE**

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto, entro la data stabilita per assolvere al pagamento annuale di cui al 1° comma dell'art.32".
2. Il titolare della concessione/autorizzazione temporanea può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo/proroga, giustificandone i motivi.
3. La domanda di rinnovo / proroga deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento almeno 10 giorni prima della scadenza.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.
5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, fatta eccezione per la tariffa che va aumentata del 20%.

## **ART. 21**

### **OCCUPAZIONE D' URGENZA**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuato senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se tali occupazioni sono limitate ad un solo giorno o ricadenti in giorni di festività riconosciute, il versamento del relativo canone dovuto dovrà essere effettuato in forma diretta a mezzo dell'Agente Contabile incaricato dall'Ente o del concessionario del servizio che ne rilascia relativa quietanza. Quest'ultima, assolve contestualmente ulteriore procedura di autorizzazione.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 30 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

# **PARTE III**

## **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

### **ART. 22 MODALITA' DI APPLICAZIONE**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Sono soggette al canone di concessione / autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione prevalentemente costituite da pinetine, di proprietà comunale, site sul lungomare e aree adiacenti gli alberghi della riviera adibite a parcheggi, nonché altri spazi pubblici destinati dall'Amministrazione all'installazione di apparati e Stazioni Radio Base per diffusione e ricezione telefonica da eseguirsi sul territorio comunale, per la realizzazione e gestione del servizio di pubblica utilità delle telecomunicazioni.
3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Per gli impianti automatici di distributori sovrastanti il suolo e per gli impianti pubblicitari, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo degli impianti stessi.
5. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e le occupazioni costituite da scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato;
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; nonché le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni socio-culturali organizzate, gestite o patrocinate dagli Enti sopradescritti oltre alle occupazioni effettuate con propri stands da gruppi e/o movimenti politici in occasione di feste dai medesimi organizzate;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, specchi parabolici, lampade, faretti, condizionatori e simili;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni temporanee effettuate con pedane, balaustre ecc., aventi caratteristiche ornamentali concesse e regolamentate dall'Ente con appositi provvedimenti.

### **ART. 23**

#### **SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

### **ART. 24**

#### **DEFINIZIONE, DURATA ED AMPIEZZA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni. La frazione dell'anno può essere considerata in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
5. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. Ricade in tale fattispecie anche una proroga ma non un rinnovo della concessione.

6. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni temporanee, saranno calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

#### **ART. 25**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA GENERALE**

1. **Le occupazioni temporanee vengono concesse giornalmente o per periodi di tempo superiori (mensili, trimestrali, semestrali), con le modalità previste dall'art.11 del presente regolamento.**
2. **Nel primo caso (occupazione giornaliera) l'autorizzazione è concessa, previo Nulla Osta del Comando di Polizia Municipale al primo richiedente contro il pagamento del relativo canone.**
3. Negli altri casi viene stipulata apposita convenzione, che dà diritto al concessionario di occupare tutti i giorni l'area assegnata pagando il canone ridotto al 50%; la convenzione s'intende automaticamente rinnovata qualora non venga disdetta 10 (dieci) giorni prima della scadenza.
4. In ogni caso, l'occupazione temporanea non potrà protrarsi oltre 12 (dodici) mesi consecutivi.
5. Tale forma di concessione è applicabile anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, nonché ai pubblici esercenti per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante i rispettivi locali.
6. Nel caso di prenotazione di un posto per pubblico spettacolo, il responsabile del servizio può richiedere un deposito cauzionale non inferiore all'importo della canone dovuto. Detto deposito viene incamerato ove il richiedente, per qualunque motivo, non intenda utilizzare la concessione. Viene, invece restituito, alla scadenza dell'occupazione, dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto le sue obbligazioni nei confronti del Comune.

#### **ART. 26**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. E' data facoltà ai singoli concessionari di richiedere all'atto della stipulazione della convenzione, una maggiore occupazione con tavoli e sedie per i giorni di sabato e festivi compresi nel periodo cui si riferisce la concessione, restando vietata ogni variazione nel corso della concessione stessa. Per la maggiore occupazione di suolo preannunciato, il canone giornaliero è calcolato prendendo per base la tariffa applicabile al caso concreto.
2. Per le assegnazioni degli spazi ed aree pubbliche in via generale, il titolo di preferenza è dato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, con riferimento agli estremi di acquisizione al protocollo dell'Ente. Non dà titolo di preferenza al richiedente l'aver occupato più volte di seguito il posto richiesto.

Per quanto concerne le assegnazioni delle aree pubbliche inerenti attività di commercio su aree pubbliche (mercati, sagre, fiere, manifestazioni) si applicano le disposizioni in materia emanate dalla Regione Abruzzo e dai Regolamenti Comunali.

3. Le concessioni per occupazioni giornaliere sono personali e quindi non possono essere cedute a terzi: quelle per occupazioni di durata superiore ad un mese sono trasmissibili ai familiari.
4. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.  
In caso di cambiamento di localizzazione il posteggiante dovrà provvedere, ove occorra, al conguaglio del canone.
5. L'area occupata viene misurata, dagli agenti incaricati, sui punti più sporgenti di quanto costituisce l'occupazione.  
Quando la sporgenza delle tende poste sopra i banchi di vendita non supera i limiti esterni dei banchi stessi di un metro nella parte anteriore e posteriore e di un mezzo metro nelle fiancate laterali, nessun supplemento di canone è dovuto.  
I vasi di piante e le balaustre sono comprese nella superficie soggetta all'applicazione del canone.
6. Per facilitare le operazioni di misurazione dell'area occupata, alle merci ed ai materiali del posteggiante viene attribuita la seguente superficie convenzionale :
  - a) ogni botte, sacco, barile, cesta e simili : Un mq.
  - b) un carretto a mano: due mq.
  - c) un tavolino di superficie non maggiore di mezzo metro quadrato e relative sedie: 4 mq. oltre allo spazio intermedio.
  - d) un vaso di piante ornamentali : Un mq.

Rimane in facoltà tanto del Comune quanto del concessionario di richiedere la formale misurazione dell'area occupata qualora la valutazione effettuata con i criteri sopra riportati dia risultati che non si ritengano conformi all'effettiva consistenza delle merci o materiali occupanti l'area comunale.

## **PARTE IV**

### **DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**

#### **ART. 27**

#### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, secondo il relativo elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 29.06.1994 e successive modifiche.
5. Per tutte le occupazioni ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico, ad eccezione dei passi carrabili, il Canone è ridotto del 50%.

## ART. 28

### DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

#### 1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

-Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 4% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al successivo punto 2, lettera a) ;

#### 2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

- a) Canone giornaliero per metro quadrato € 1,55 ;
- b) Canone orario per metro quadrato € 0,065 ;

#### 3. TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

-il canone annuo per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture , impianti o con qualsiasi altro manufatto da azienda di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto forfettariamente con le modalità e nei limiti fissati dall'Art. 63, conna 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e successive modifiche ed integrazioni;

-la medesima misura di canone annuo è dovuto complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

## ART. 29

### Tabella dei Coefficienti di valutazione Economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA	Zone Limitrofe
1) Passi Carrabili	0,5	0,45	0,4	=
2)Spazi soprastanti e sottostanti	1	0,9	0,8	=
3) Parcheggi per Residenti	0,5	0,45	0,4	=
4) Parcheggi Pubblici	1	0,9	0,4	=

5)Aree di mercato	1	0,9	0,8	=
6) Distributori di Carburante	1	0,9	0,8	0,7
7)Impianti pubblicitari	1	0,9	0,8	=
8)Attività dello Spett. viaggiante	1	0,9	0,8	=
9)Commer. in forma itinerante o ambulanti e produttori agricoli	0,5	0,45	0,4	=
10) Esposizione di merci di esercizi commerciali in genere	1	0,9	0,8	=
11) Attività edilizie	0,5	0,45	0,4	=
12) Altre attività , pinetine ed aree di parcheggio	0,3	=	=	=

### **Art. 30**

#### **Criteria ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base (PTB) prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'Art. 28, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'Art. 29. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Il calcolo sarà quindi :  $PTB \times CE \times MQ. (ML) \times 365 = \text{TARIFFA}$  per le occupazioni permanenti.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

- quella annuale, come determinata al punto 1, del precedente Art. 28;
- quella giornaliera di cui al punto 2, del medesimo Art. 28, per i giorni di effettiva occupazione.

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui al l'Art. 28 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'Art. 29. L'importo così ottenuto va riportato a ore di occupazione ( O ) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero di metri quadrati o lineari.

- 1) FORMULA:  $TB \times CE : O \text{ (ore effettive)} \times MQ. (ML)$
- 2) FORMULA:  $TB \times CE : MFO \text{ (misura della fascia oraria)} \times MQ. (ML)$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'Art. 26 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.92, n° 285.

## ART. 31

### PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1. PASSI CARRABILI.**

- a) -Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- b) -Per i passi carrabili, il canone da applicare è quello previsto per la tariffa base della occupazione permanente annua ridotta del 50 per cento .
- c) -Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che rende concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il canone non è dovuto anche per i Passi Carrai destinati a soggetti portatori di handicap.
- d) -Il canone è da pagarsi per gli accessi a raso di cui alla lettera precedente, qualora vi sia stata richiesta di apposito cartello segnaletico da parte dell'interessato al fine di vietare la sosta nell'area antistante gli accessi. Il divieto di utilizzazione dell'area non può eccedere la superficie di 10 mq. ed al titolare non è consentito di porre in essere in tale spazio alcuna opera né l'esercizio di particolari attività né tanto meno lasciarvi in sosta il veicolo. Il canone in questione va determinato con tariffa ordinaria per passo carrabile ridotto al 10 per cento.
- e) -Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di 1 metro del marciapiede o del manufatto (Legge 28.12.95, n° 550 –finanziaria 1996, art. 3, punto 60, lettera a).
- f) -Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, se la larghezza dell'accesso supera i dieci metri, il Canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- g) -Si applica un canone ridotto al dieci per cento per i passi carrabili costruiti dal Comune che risultano di fatto sul piano oggettivo non utilizzabili o non utilizzati. Deve trattarsi in tale ipotesi di un'occupazione necessitata, avvenuta senza il previo consenso del proprietario dell'immobile.
- h) -Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, il canone ordinario per passi carrabili è ridotto al 30 per cento.
- i) -Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.  
Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione del COSAP .

##### **2. ANTICIPATO ASSOLVIMENTO DEL CANONE ED EFFETTI DELLE AFFRANCAZIONI INTERVENUTE PER NORME PREVIGENTI**

- 1) Per le concessioni di durata non inferiore a venti anni, è facoltà del concessionario assolvere anticipatamente la somma dei canoni annui dovuti per l'intera durata della concessione. In tal caso non si applicheranno gli aumenti del canone deliberati successivamente al versamento.
- 2) In caso di anticipata rinuncia all'occupazione in relazione alla quale i canoni annui siano

già stati versati per l'intera sua durata , ai sensi del precedente comma non si fa luogo ad alcun rimborso. In caso di revoca da parte del Comune della concessione , si fa luogo a rimborso per i ratei già versati e non usufruiti.

- 3) Le affrancazioni intervenute ai sensi dell'Art. 195, c.4, del Regio Decreto 14 Settembre 1931, n° 1175 e dell'Art. 44, c. 11 del D.L.gs 15.11.1993, n° 507, loro successive modificazioni ed integrazioni, conservano validità anche nei confronti del canone.

### **3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE**

- a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto diverse da quelle indicate al punto 3 del precedente Art. 28, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in ml. e/o mq.
- b) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo delle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.
- c) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, esclusi quelli realizzate con cavi, condutture, impianti in genere, il Canone da applicare è pari alla tariffa base della occupazione permanente ridotto ad un terzo.
- d) Ove tende e simili siano posti a copertura di aree pubbliche già occupate , il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.
- e) Il Canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti in genere, di cui al Punto 3 del precedente Art. 28 è commisurato al numero complessivo delle utenze rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
- f) Per le gallerie sotterranee, costruite dal Comune appositamente per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di cui alla lettera precedente, potrà essere imposto un contributo , una tantum, nella costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
- g) Per le occupazioni di cui alla lettera "e", aventi carattere temporaneo, il Canone è determinato in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:
- 1- occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un km. lineare di durata non superiore a 30 gg. € 15.49, aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al km. lineare;
  - 2- per le occupazioni di durata superiore a 30gg., il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    - a) del 30% le occupazioni di durata non superiore a 90gg ;
    - b) del 50% le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. ;
    - c) del 100% le occupazioni di durata maggiore.

### **4) OCCUPAZIONI DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO**

- a) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, individuate con Delibera di Consiglio Comunale n° 119 del 17.11.1997, possono essere assoggettate a canone, con applicazione della tariffa , che verrà fissata con apposito provvedimento dell' Amministrazione comunale, la quale potrà prevedere l'apposizione di tachimetri o altro per la relativa riscossione;
- b) le occupazioni effettuate su aree demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione , sono soggette al Canone, a tariffa pari al 30% di quella prevista al punto 1 dell'Art. 28 del presente regolamento, solo per le seguenti tipologie:
- aree prevalentemente costituite da pinetine site sul lungomare;
  - aree adiacenti gli alberghi della riviera adibite a parcheggi.

## **5) OCCUPAZIONI IN AREE DI MERCATO ATTREZZATE**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinata in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

## **6) OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E DI ALTRI GENERI**

- a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuto un canone di € 51.65 annue.
- b) Il canone è applicabile per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacità.
- c) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- d) Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro mq., tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche occupate sono soggette alla tassa di occupazione ordinaria.
- e) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri generi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza del comune è dovuto un canone annuale di € 15.49 al mq..

## **7) OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE INSTALLAZIONI DI APPARATI E STAZIONI RADIO BASE PER LA DIFFUSIONE E RICEZIONE TELEFONICA**

Per tali occupazioni il canone base è stato fissato in € 15.493,71 per ogni sito concesso, stabilito con atto di Giunta n° 314 del 14.11.2000. Per le concessioni che utilizzano infrastrutture di terzi posizionate appositamente per ospitare apparati e stazioni radio-base, il canone è maggiorato del 50%.

Il Dirigente dell'ufficio tecnico è delegato a stabilire l'estensione massima del sito concesso e prevedere in caso di concessione di un'estensione maggiore del sito, un aumento proporzionale del canone annuo.

## **OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità della occupazione stabiliti innanzi alla lettera a), punto 2, del precedente articolo 28. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressive (ad es manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni

nelle loro varie fasi di sviluppo.

## **2) Occupazioni in aree di parcheggio**

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati da strisce di colore bianco e/o giallo. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al punto 2 , lettera a) del presente Art. 28).

## **3) Occupazioni nei mercati settimanali / fiere e festeggiamenti / commerci ambulanti o itineranti / produttori agricoli**

- Per i mercati settimanali, commerci ambulanti e per i produttori agricoli in aree individuate il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali. Il canone giornaliero da applicare è ridotto del 50%; -se inferiore a 12 ore giornaliero viene ridotto di  $\frac{1}{2}$  ; -previa convenzione è ulteriormente ridotto del 50%.
- Per gli esercenti commercio ambulanti/itineranti e per i produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto, si applica la tariffa oraria di cui alla lett. b) punto 2 dell'Art. 28 del presente regolamento.
- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, il canone giornaliero viene aumentato del 50% e, quindi, ridotto di  $\frac{1}{2}$  se inferiore a 12 ore giornaliere.

## **4) Spettacoli viaggianti**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% la parte eccedente i 1000 mq., sulla base della superficie complessiva risultante dall'atto di concessione/autorizzazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per tali occupazioni, la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee di cui all'art.28, punto 2 –lett. a), viene ridotta dell'80 per cento.

## **5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia e pubblici esercizi**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi per l'esposizione di tavoli e sedie la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni indicate nel presente punto, la tariffa base giornaliera di cui all'art.28 , punto 2 lett. a) moltiplicata per il relativo coefficiente di cui alla tabella riportata all'art.29, è ridotta del 50 per cento per le occupazioni che si protraggono dal 16° giorno al 30° giorno. Per le occupazioni, che si protraggono oltre il 30° giorno, e fino al termine del periodo temporale autorizzato, si applica un'ulteriore riduzione del 50 per cento.

## **6) Occupazioni in occasione di manifestazioni politico-culturali**

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa base giornaliera di cui all' art.28, punto 2, lett. a) ridotta dell'80 per cento.

## **7) Occupazioni in occasione di tagli stradali**

Per le occupazioni effettuate per il taglio del manto stradale in occasione di lavori per l'allaccio di fognatura urbana - acqua potabile – metano ed altre utenze, è applicato il canone di € **0,78** a mq. facendo riferimento alla tipologia per uso cantiere per la individuazione della superficie occupata e, quindi, soggetta all'applicazione del relativo canone.

Il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione del suolo stradale interessato allo scavo attenendosi alle direttive dell'Ufficio Tecnico, competente alla verifica conclusiva.

- 8) La riscossione del canone giornaliero previsto per le occupazioni temporanee di cui al punto 3 del presente Art. , verrà effettuata direttamente dall'Agente Contabile incaricato o dal concessionario del servizio.

### **ART. 32**

#### **MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE**

- 1) Per il pagamento annuale del canone, i versamenti potranno essere effettuati entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento;**
- 2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento. Qualora il servizio fosse affidato in concessione ai soggetti di cui al 1° comma lett. b) dell'art. 4 – Gestione del Servizio – del presente Regolamento, è consentito il pagamento diretto del canone;**
- 3) Per le restanti occupazioni temporanee giornaliere la riscossione avverrà a mezzo dell'Agente Contabile dell'Ente incaricato o dal concessionario del servizio;**
- 4) Per il canone di importo superiore ad € 258,22, dovuto dai singoli contribuenti, il versamento può essere effettuato in quattro rate con scadenze fissate al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10.**

### **PARTE V**

#### **GESTIONE DEL CANONE**

### **ART. 33**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO**

- 1. Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate nell' osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981:**
- 2. L' Ufficio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione / autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all' interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.**
- 3. L' Ufficio provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica all'interessato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.**

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati alla occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00;
5. Le occupazioni abusive, debbono risultare da apposito Verbale di Constatazione elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.
6. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.
7. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadrati della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della natura della occupazione abusiva.  
Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.  
Nel verbale debbono essere indicati i termini e l'autorità cui si può ricorrere, in conformità alle disposizioni della Legge 689 / 81.
8. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabili, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
9. Alle occupazioni abusive si applicano, oltre all'obbligo del pagamento dell'indennità, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 150 % del canone dovuto, così come previsto dall'Art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 446/97, ferme restando quelle accessorie stabilite dall' Art. 20, comma 4 e 5 del D.Lgs. 285/92.
10. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
11. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui si è erogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

## **ART. 34**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il Responsabile del Servizio emette apposita ingiunzione di pagamento a norma del R.D. 639/10. L'ingiunzione emessa, in caso di mancato assolvimento del canone, è formulata sulla base dell'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico di cui sia rimasto insoluto il relativo canone, ovvero, in caso di occupazione abusiva sulla base del verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale abilitato.  
Tale ingiunzione deve contenere:
  - a) indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante che è responsabile del versamento del canone, della data e luogo di nascita e del codice fiscale;
  - b) indicazione del numero di concessione, della data di rilascio e del termine che con l'omesso versamento il concessionario non ha rispettato;

c) indicazione degli interessi dovuti.

Qualora il canone si riferisca ad una occupazione abusiva rilevata da pubblico ufficiale e risultante dal verbale di constatazione notificato o consegnato all'occupante abusivo, dovrà indicarsi nella ingiunzione, oltre alle indicazioni sopra descritte, anche quanto di seguito elencato:

- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadrati della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata , per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione ;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione , dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone dovuto;
- indicazione degli interessi dovuti e delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;
- indicazione degli estremi di consegna del verbale di constatazione all'occupante abusivo;
- precisa indicazione dei termini di pagamento prima che si proceda all'esecuzione forzata delle somme dovute;
- indicazione dei termini ricorsali e dell'Autorità competente.

2. In seguito al mancato versamento di quanto intimato con l'ingiunzione , è possibile avvalersi delle procedure esecutive privilegiate di cui al Titolo II del D.P.R. 09.09.1973 n° 602 ed affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1998, N° 43 .  
In caso di affidamento a terzi del Servizio , il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario.

## **ART. 35 RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di **cinque** anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **PARTE VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 36**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il responsabile del servizio, all'uopo designato ai sensi della Legge n° 241/ 90, art. 5, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del C.O.S.A.P., sottoscrive i relativi atti compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. Sono di competenza del suddetto responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della Giunta Comunale e del Sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

#### **ART. 37**

## **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE**

1. Come per le entrate non tributarie in genere, anche per il C.O.S.A.P. le entrate sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell' esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell' ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Per quanto non stabilito nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed in quello di Procedura Civile

### **ART. 38**

#### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da considerarsi rinnovate automaticamente.

### **ART. 38/BIS**

#### **RINVIO**

**Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;**

### **ART. 39**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.